DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI

Art. 9

Interventi in materia di opere di interesse strategico

Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Versione in vigore dal 11 agosto 2023, non più in vigore dal 10 ottobre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici
Estremi	Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Capo	II — Misure urgenti in materia di attività economiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-a-tutela-degli-utenti-in-materia-di-attivita/art-9-interventi-in-materia-di-opere-di-interesse-strategico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it